Codice Deontologico e Libera Professione Infermieristica: pensiero critico sull'esercizio professionale

Dr. Luigi Pais dei Mori

Infermiere Legale

Libero Professionista

Presidente O.P.I. Belluno

Norma autonome e norma eteronoma

Capo III

DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

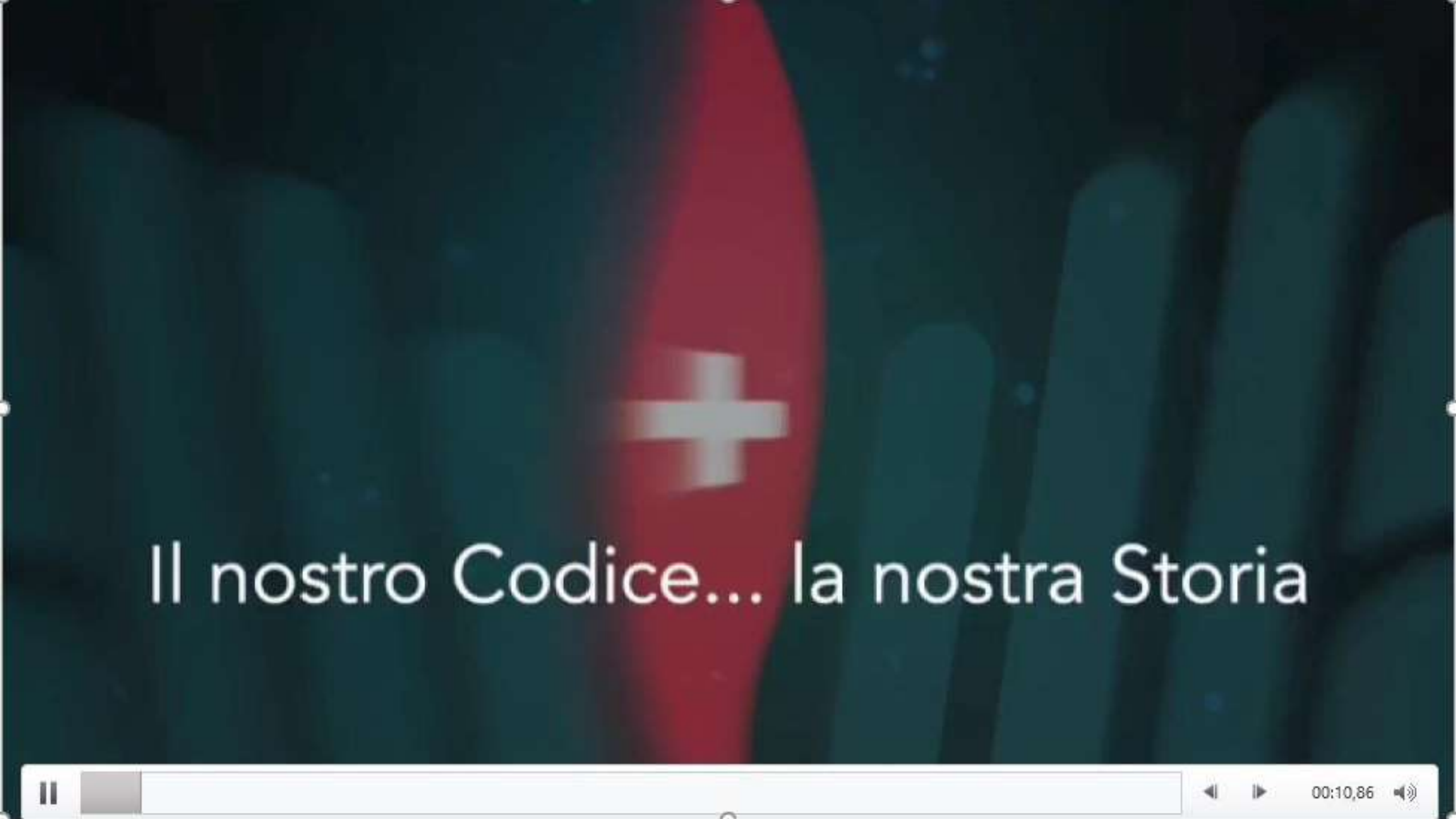
Il nostro Codice... la nostra Storia
00:10,86

CODICE
DEONTOLOGICO
DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
FNOPI

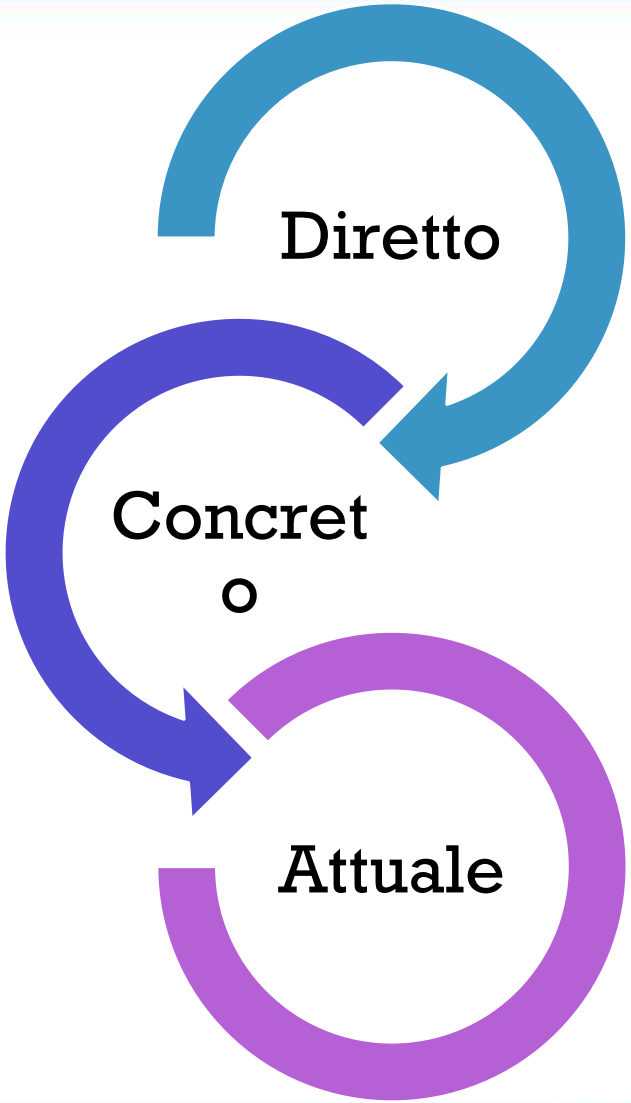
Diretto
Concreto
Attuale

Deontologia e Libera Professione, quale rapporto?

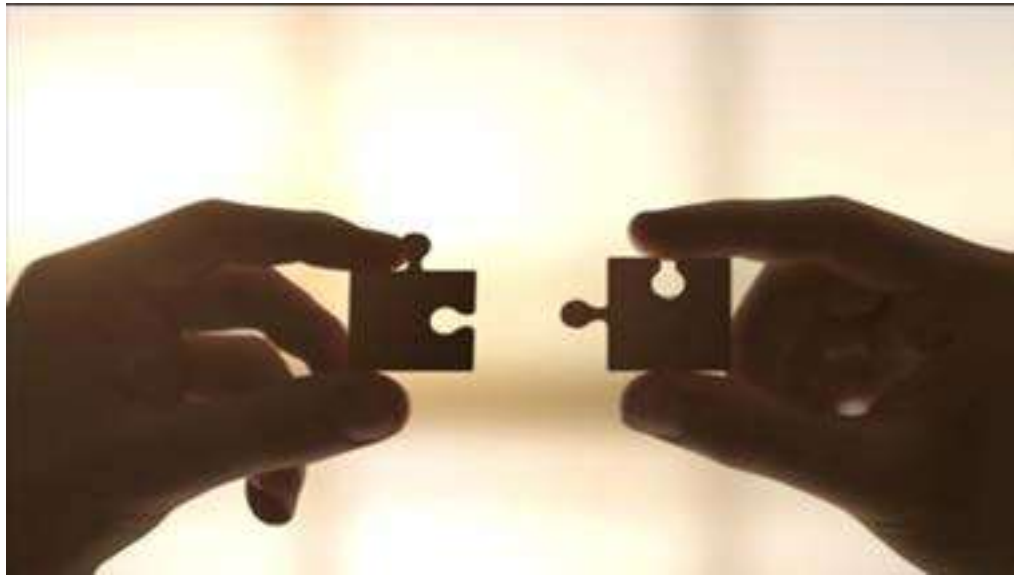

Una visione storica, sociologica e disciplinare

IPASVI
Federazione Nazionale Collegi Infermieri
1954 - 2014
00:06,88

Le pietre miliari - D.M. 739/94

1. 1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Le pietre miliari
- L. 42/1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione delle professioni sanitarie

1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

Formazione
Ambito di pertinenza infermieristica
Codice Deontologico
Profilo professionale

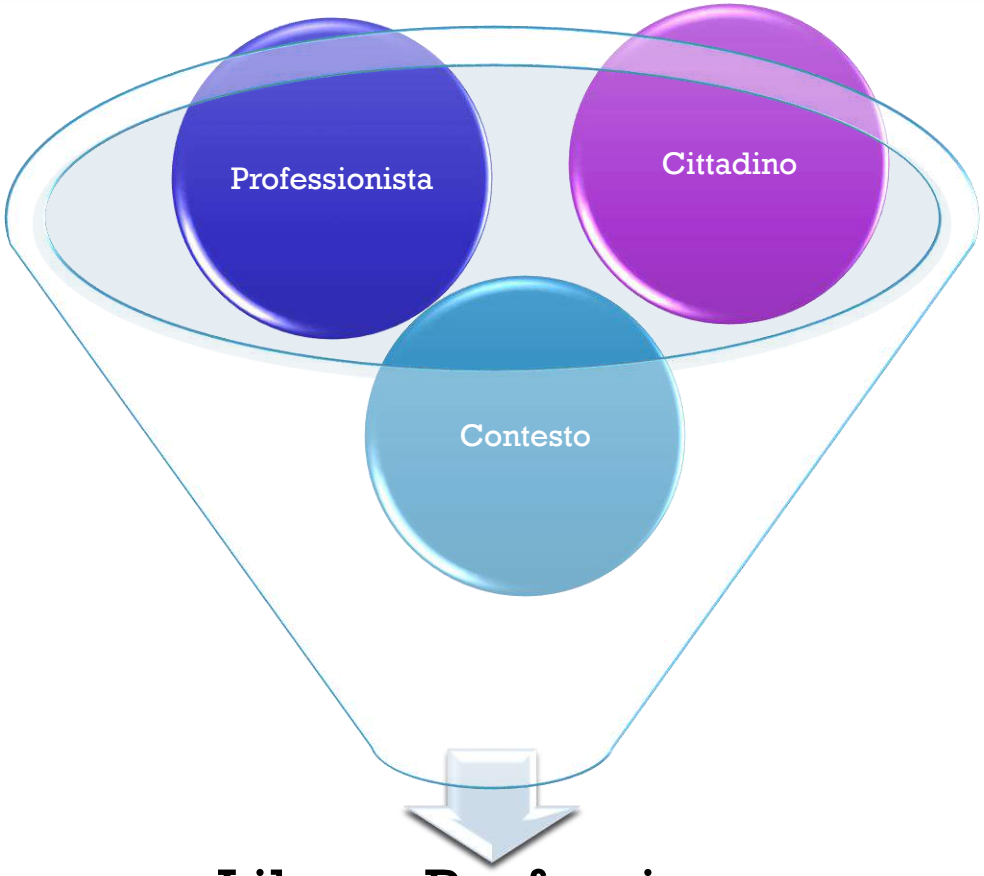

Libera Professione Infermieristica

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO
	00544570955	DITTA INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE
[redacted]

COMUNE	PROV.	INDIRIZZO
	OR	VIA NUORO 19

TIPO ATTIVITÀ
8300 - OSTETRICHE

DATI RELATIVI AL TITOLARE

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME
[redacted]	[redacted]

DATA 24-01-96

IL FUNZIONARIO

TIMBRO UFFICIO

UFFICIO IVA
ORISTANO

L'Assistenza «da sempre e per sempre»

- lo stadio della pratica
- lo stadio della formazione ed organizzazione
- lo stadio della teoria
- lo stadio della filosofia

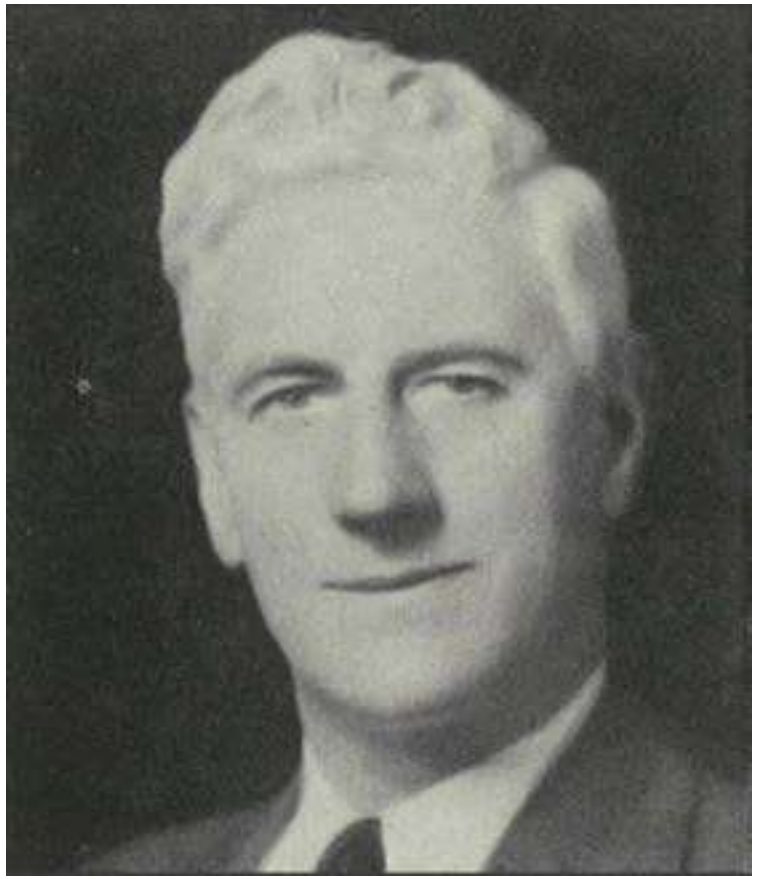

- corpus teorico sistemico
- autorità professionale
- sanzioni della comunità
- codice etico
- cultura professionale

Il senso civico (e civilistico) della Libera Professione.

Libro V

- «Del lavoro»

Titolo III

- «Del lavoro autonomo

Capo II

- «Delle Professioni Intellettuali»

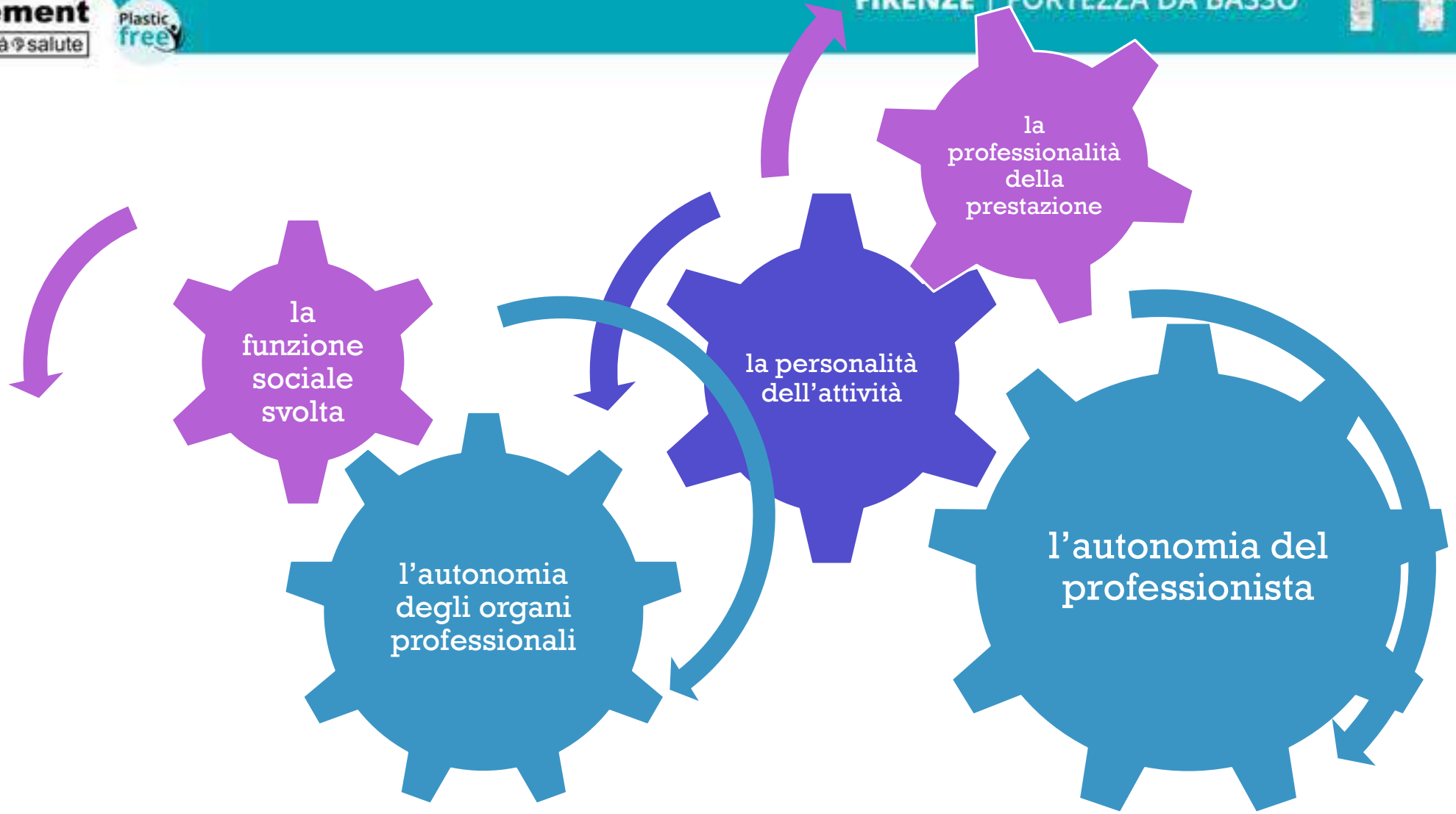
la professionalità della prestazione
la funzione sociale svolta
la personalità dell'attività
l'autonomia degli organi professionali
l'autonomia del professionista

- "Diligente" è colui che esegue i propri compiti, il proprio lavoro, con scrupolo, precisione.
- Art 1176 c.c.:
  - la "diligenza del buon padre di famiglia" -> obbligazione di risultato, il debitore deve garantire un risultato oggettivamente determinato.
  - la "diligenza media professionale" o "diligenza qualificata" -> obbligazione di mezzi, il professionista è tenuto ad un'attività diligente e questo indipendentemente dalla circostanza che l'attività compiuta realizzi o meno il risultato perseguito dal creditore.

	RESPONSABILITA' CONTRATTUALE	RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
FONDAMENTO	Mancato rispetto del contratto	Danno ingiusto ex art. 2043
ONERE DELLA PROVA	Il creditore (paziente) deve dimostrare il risultato non soddisfacente rispetto al pattuito. Il debitore (Sanitario) deve dimostrare che non era possibile ottenere risultato migliore	Il paziente deve dimostrare sia il danno che la colpa

Codice Deontologico
e
Libera Professione

Art. 39 – Esercizio della libera professione

L'Infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso.

«Lealtà -> *Legalitas* componente del carattere, per cui una persona **sceglie** di obbedire a particolari valori di correttezza e sincerità anche in situazioni difficili, mantenendo le promesse iniziali e comportandosi seguendo un codice prestabilito, tacito o esplicito»

Art. 40 – Contratto di cura

L'Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l'adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale.

1. I bisogni assistenziali e la presa in carico

→ Pianificazione (condivisa) delle cure

→ Evidente (per legge)

… e per giurisprudenza…

IMPUTATE

del reato p. e p. dagli artt. 41, 589 c.p., per avere, con condotte indipendenti e causalmente rilevanti nella produzione dell'evento, cagionato la morte di [redacted] a causa di *"terminale insufficienza cardio-circolatoria con edema polmonare massivo in corso di acidosi metabolica grave e disidratazione da gastroenterite acuta"* per colpa consistita in negligenza, imperizia e violazione degli artt. 1 co. 3 lettere B), E) e F) D.M. 17 gennaio 1997 n. 70 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico) - nonché dell'art. 1 co. 3 lettere B), D) e E) D.M. 14 settembre 1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del

Art. 1 comma 3

L'infermiere: (...)

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;

2. Il Consenso / Dissenso
INFORMATO

LA FORZA DELLA MENTE (WIT)
REGIA DI MIKE NICHOLS - 2001
00:07,17

Omissione di cautele dovute

Corte di Cassazione, IV sezione penale, Sentenza 21285 del 17.05.2013

Una Persona viene ricoverata presso una UTIC e si presentava, fin da subito, in uno stato di grave agitazione, disorientamento e confusione mentale.

La Persona Assistita oppose un netto rifiuto alla proposta di trattamento contenitivo con le spondine e l'Infermiera, sottovalutando il rischio ed accogliendo il rifiuto, fu accusata di omicidio colposo a seguito della caduta della Persona con correlato decesso.

«Senza consenso informato il paziente va sempre risarcito»

Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza N. 6449 Anno 2019

3. Dati personali

SCHEMA DI INFORMATIVA PER INFERMIERE LIBERO PROFESSIONISTA

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Professionista Infermiere, anche per cogenza Deontologica.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Dr. Infermiere….. domiciliato presso….

☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso** al trattamento dei miei dati personali identificativi.

☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso** alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata esclusivamente per le finalità indicate nell'informativa.

☐ **esprimo il consenso** ☐ **NON esprimo il consenso** al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

4. Compenso professionale
(L. 27/2012 art. 9, c. 4, modificata dalla L. 124/2017)

«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico professionale**.

Il professionista deve rendere noto **obbligatoriamente**, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale»

«In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un **preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.»

Art 41 – Sicurezza e continuità delle cure

L'Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.

Il senso deontologico del limite (*limen*, confine)

Limite quantitativo

Quanto lavora un libero professionista?

~~D.Lgs 66/2003~~

Art 41 – Sicurezza e continuità delle cure

L'Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.

Anche se…

"In generale la commissione da parte del professionista di una violazione delle regole di deontologia professionale non comporta la nullità dell'attività svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative prestazioni, questo, però, non esclude che occorre verificare se la violazione deontologica, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità del contratto."

(Cassazione 27/9/2018 n. 23186)

Limite sulla tutela della propria salute

Libertà… vera?

> *Il problema? Che alcune aziende assumono personale con rapporto di lavoro libero professionale, ma che di fatto di "libero" per il professionista non ha nulla*

Infermieri e posti di lavoro sempre più precari. Quando va bene si viene pagati, poco, ma pagati. Oppure può capitare di essere messi con le spalle al muro, come è successo a Francesco, che si è scontrato con l'ultimatum del suo datore di lavoro: "Se non apri la partita Iva, quella è la porta".

a) la collaborazione doveva avere avuto una durata complessiva superiore a **otto mesi all'anno** per almeno **due anni consecutivi;**
b) il **compenso** ottenuto dal collaboratore doveva costituire più **dell'80%** della somma dei compensi ottenuti dal lavoratore dal **medesimo datore di lavoro**;
c) il collaboratore doveva avere a disposizione una **postazione fissa** presso una della sedi del committente.

DAL QUOTIDIANO IN EDICOLA

Mercoledì 18 Settembre 2019, 00:00

Lavoratori irregolari: condannata la Parrocchia

WITH
GREAT POWER COMES
GREAT RESPONSIBILITY

Grazie per l'attenzione e buon lavoro (ovviamente!)